



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Aut. n. 185 /2025

AREA MOBILITA' SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE

Determinazione N. 336 / 2025

Responsabile del procedimento: PAROLIN ALBERTA

Oggetto: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO DEI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 26 TONNELLATE, ECCETTO AUTORIZZATI, LUNGO LA SP 54 "SAN DONÀ DI PIAVE - CAORLE" AL KM 20+000, SUL PONTE ID130 SUL COLLETTORE PRINCIPALE SECONDO, TRA I COMUNI DI CAORLE ED ERACLEA.

Il dirigente

Premesso che:

- i. l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e

- trasporti;
- iii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
 - iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l’art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
 - v. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d’attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;
 - vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 26/03/2025 di conferimento all’arch. Alberta Parolin, dell’incarico di direzione e di coordinamento dell’Area Mobilità nell’ambito della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;

Considerato che:

- i. la Città metropolitana di Venezia ha avviato negli ultimi anni un’assidua attività di monitoraggio sui manufatti di propria competenza, partendo da quelli ritenuti prioritari sulla base di fattori legati alla sicurezza e all’incolumità pubblica in caso di collasso;
- ii. i monitoraggi effettuati hanno evidenziato delle anomalie su alcune strutture secondo la vigente normativa (NTC 2018);
- iii. è stata eseguita valutazione della sicurezza di alcune strutture in cui si erano riscontrate delle anomalie, tra cui il ponte ID130 sul Collettore principale secondo, lungo la SP 54 “San Donà di Piave – Caorle” al km 20+000, tra i Comuni di Caorle ed Eraclea;

Dato atto che, dalla relazione emessa in data marzo 2025, il professionista incaricato ing. Simone Carraro ha comunicato che, per garantire la sicurezza strutturale del ponte nell’attuale stato di fatto, è opportuno imporre limitazioni al traffico indicate in 26t per senso di marcia;

Ravvisato che per i motivi di cui sopra ed ai fini della sicurezza degli utenti della strada, si intende procedere ad un divieto di transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 26t lungo la SP 54 “San Donà di Piave – Caorle” al km 20+000, sul ponte ID130 sul Collettore principale secondo, tra i Comuni di Caorle ed Eraclea;

ORDINA

- 1) l’istituzione del divieto di transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 26t, eccetto autorizzati, lungo la SP 54 “San Donà di Piave – Caorle” al km 20+000, sul ponte ID130 sul Collettore principale secondo, tra i Comuni di Caorle ed Eraclea;

- 2) che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione, a cura e spese della Città metropolitana di Venezia, della prescritta segnaletica stradale verticale secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 del 12.12.1992, con decorrenza a partire dalla data di emissione del presente atto, e resterà valida sino alla revoca della stessa;
- 3) che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni di Caorle ed Eraclea;
- 4) che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- 5) che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Nel contempo avverte che:

- la Città metropolitana di Venezia non si riterrà responsabile per qualsiasi fatto o danno derivabile dal mancato rispetto del divieto imposto;
- è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
PAROLIN ALBERTA

atto firmato digitalmente